*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 111° — Numero 7

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Venerdì, 9 gennaio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1969

CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. **1027.**

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Ospedali civili » di Sampierdarena, con sede in Genova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Ospedali civili » di Sampierdarena, con sede in Genova, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto, approvato con regio decreto 25 ottobre 1938;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedali civili » di Sampierdarena, con sede in Genova di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Genova;

due membri eletti dal consiglio comunale di Genova;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 25 ottobre 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *dicembre* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 230, *foglio n.* 187. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1028.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 35. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di « Estetica » e « Storia del teatro ».

Art. 36. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di « Estetica ».

Art. 37. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Linguistica applicata e fonetica;
Estetica;
Storia del teatro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *dicembre* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 230, *foglio n.* 186. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1029**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 105. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ».

Dopo l'art. 119 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche annesso alla facoltà di farmacia.

*Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche*

Art. 120. — Durata del corso degli studi: cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

*Biennio*:

1) Analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa);
* 2) Anatomia umana;
* 3) Botanica farmaceutica;
* 4) Chimica fisica;
* 5) Chimica generale ed inorganica;
6) Chimica organica I;
* 7) Fisica;
8) Fisiologia generale;
* 9) Istituzioni di matematiche;
10) Microbiologia e igiene.

*Triennio*:

11) Analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa);
12) Analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti);
* 13) Biochimica applicata;
* 14) Chimica biologica;
15) Chimica degli alimenti;
* 16) Chimica farmaceutica applicata;
* 17) Chimica farmaceutica e tossicologica I;
* 18) Chimica farmaceutica e tossicologica II;
** 19) Chimica organica II;
* 20) Farmacologia e farmacognosia;
21) Impianti dell'industria farmaceutica;
22) Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
23) Metodi fisici in chimica organica;
24) Saggi e dosaggi farmacologici;
* 25) Tecnica e legislazione farmaceutica;

Insegnamenti complementari:

* 1) Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
2) Chimica delle sostanze organiche naturali;
3) Chimica dei prodotti dietetici;
4) Chimica dei prodotti cosmetici;
* 5) Complementi di chimica tossicologica;
* 6) Farmacologia molecolare;
7) Impianti per laboratori galenici;
* 8) Microchimica;
* 9) Mineralogia;
10) Prodotti dietetici;
11) Prodotti cosmetici;
12) Zoologia e parassitologia.

Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica. Per ottenere l'iscrizione al III anno di corso, lo studente deve aver seguito e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta fra i corsi complementari. La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *dicembre* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 230, *foglio n.* 184. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1969, n. **1030.**

**Modificazione allo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 gennaio 1964, n. 103, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 novembre 1966, n. 1102, con il quale è stato modificato l'art. 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno;

Vista la deliberazione del consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno n. 10 del 30 dicembre 1967;

Viste le note del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 100575 del 23 febbraio 1968 e n. 101873 del 10 luglio 1969;

Visto l'art. 145 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la deliberazione del 26 aprile 1968 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno nei termini indicati dalla delibera n. 10 del 30 dicembre 1967 del consiglio generale del consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1969

SARAGAT

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *dicembre* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 230, *foglio n.* 181. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 1969.

**Modifiche alla composizione della commissione interministeriale per la ripartizione degli utili delle lotterie nazionali.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 25 agosto 1961, con il quale fu costituita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali;

Visti i propri decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo e 18 agosto 1964, 12 marzo 1966, 28 settembre 1968 e 13 marzo 1969, con i quali fu successivamente modificata la composizione della suddetta commissione;

Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione della commissione stessa in dipendenza delle intervenute variazioni nella composizione del Governo;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Decreta:

La composizione della commissione per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con decreto del 25 agosto 1961, è così modificata:

Bisaglia on. dott. Antonio, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Salizzoni on. Angelo, Sottosegretario di Stato per l'interno;

Barbi on. prof. Paolo, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica;

Borghi on. prof. Luigi, Sottosegretario di Stato per le finanze;

Picardi sen. avv. Bonaventura, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1969

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUMOR

*Il Ministro per l'interno*
RESTIVO

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
CARON

*Il Ministro per le finanze*
BOSCO

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *dicembre* 1969
*Registro n.* 7 *Presidenza, foglio n.* 97

**(58)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969

**Costituzione della commissione prevista dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Ritenuta la necessità di costituire la commissione prevista dall'art. 92 del citato decreto presidenziale n. 130, che dovrà procedere alle operazioni di sorteggio dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di farmacia e dei direttori di farmacia degli enti ospedalieri che possono far parte

delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali per direttori di farmacia e farmacisti;

Vista la nota con la quale il presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti ha designato il dottor Gino Rauzi quale suo delegato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' costituita, per i fini specificati in narrativa, la commissione prevista dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La commissione è così composta:

*Presidente*:

Scanga prof. Francesco, direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Tilli dott. Dino, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Rauzi dott. Gino, tesoriere della Federazione dell'ordine dei farmacisti;

Zilli dott.ssa Anna Novella, direttore di sezione del Ministero della sanità, componente con funzioni di segretario.

Delle date dei sorteggi sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

*Il Ministro*: RIPAMONTI

(12010)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1969.

**Nomina del presidente e ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 1282, in virtù del quale la Cassa nazionale assistenza belle arti, istituita con regio decreto 25 maggio 1936, n. 1216, ha assunto la denominazione di Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, approvato con il suddetto decreto presidenziale 22 novembre 1953;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1966 relativo alla ricostituzione degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente di cui trattasi;

Considerato che per decorso triennio si rende necessario procedere alla ricostituzione degli organi predetti;

Considerato che, ai sensi degli articoli 12 e 20 dello statuto dell'ente, i rappresentanti della categoria degli artisti, che esercitano come prevalente attività professionale la pittura, la scultura, l'incisione o altre arti affini, devono essere designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Leo Solari è confermato presidente dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Brunori prof. Enzo, Indrio prof. Guido, Miele professor Franco, Monti prof. Rolando, Piccolo prof. Giuseppe, Romagnoli prof. Alfredo e Scialoia prof. Toti, in rappresentanza delle categorie degli artisti;

Di Pinto Pistarà dott.ssa Carmela, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, è composto come segue:

Clementi prof. Umberto e Pettinelli prof. Diego, membri effettivi e Saini prof. Fulvio, membro supplente, in rappresentanza della categoria degli artisti;

Mancuso dott. Giacomo, membro effettivo e Marconi dott. Mario, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1969

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(12064)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1969.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Pesaro.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 maggio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la porzione

di terreno del Colle Ardizio di Pesaro, sita a monte della zona già vincolata con decreto ministeriale 22 aprile 1955;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pesaro;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè comprende alcuni gruppi di piante di rilevante valore paesaggistico costituenti un quadro naturale visibile dalla sottostante strada statale;

Decreta:

La zona del Colle Ardizio sita nel territorio del comune di Pesaro a monte dell'area vincolata con decreto ministeriale 22 aprile 1955 ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è indicata nel modo seguente: strada vicinale del monte dall'incrocio con la strada comunale di Saiano (ora poderale) sino a tutto il mappale 23 del foglio 65.

Confini: tra i mappali 115/31, 4/31, 5/31, 114/41, 9/41 e 6/7 sino ad incontrare la strada comunale (poderale) di Saiano. Nel vincolo è compreso anche il mappale 80 del foglio 57 che corre lungo la vicinale del Monte.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Pesaro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: LIMONI

---

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro**

*Verbale n.* 39

L'anno millenovecentosessantotto ed il giorno tre del mese di maggio alle ore 8,30 si è riunita in Pesaro, presso la sede dell'amministrazione provinciale la commissione per la tutela delle bellezze naturali, regolarmente convocata dal presidente con lettera prot. n. 5 del 24 aprile per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente

*Ordine del giorno*:

(*Omissis*).

3) PESARO - riesame della situazione vincolistica del Colle Ardizio;

(*Omissis*).

Per questo motivo la commissione alla unanimità delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Pesaro, quale ampliamento della zona già vincolata con decreto ministeriale 22 aprile 1955, la località qui di seguito indicata:

strada vicinale del monte dall'incrocio con la strada comunale di Saiano (ora poderale) sino a tutto il mappale 23 del foglio 65. Confini: tra i mappali 115-31, 4-31, 5-31, 114-41, 9-41 e 6-7 sino ad incontrare la strada comunale (poderale) di Saiano.

Nel vincolo è compreso anche il mappale 80 del foglio 57 che corre lungo la vicinale del Monte.

**(11949)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1969.

**Autorizzazione alla Banca cooperativa di San Benedetto del Tronto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Benedetto del Tronto, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni della provincia di Ascoli Piceno.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca cooperativa di San Benedetto del Tronto, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca cooperativa di San Benedetto del Tronto, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare e Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca cooperativa di San Benedetto del Tronto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1969

*Il Ministro*: COLOMBO

**(12063)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Latisana

Con decreto 7 giugno 1969, n. 560 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto demaniale ex sede magazzino idraulico in comune di Latisana (Udine) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale 227 della superficie di mq. 90 ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 maggio 1968, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

**(12171)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1969, numero 16645/3794, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Greco Leonardo, nato il 4 settembre 1926 in San Giovanni Rotondo e Greco Filomena, nata l'8 giugno 1928 in San Giovanni Rotondo, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Campolato », in San Giovanni Rotondo, estese mq. 1882 riportate in catasto alle particelle numeri 21, 22 e 26-*c* del foglio di mappa n. 137 del comune di San Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con i numeri 21, 23, 26.

**(12050)**

### Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Valentino

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1969, numero 17803/4069, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Posata Genoveffa, nata a San Valentino il 21 ottobre 1928, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in San Valentino, estese mq. 2020, riportate in catasto alle particelle numeri 264 parte e 2-*e g* del foglio di mappa n. 12 del comune di San Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 172 e 171.

**(12176)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento di artificio denominato « Western Raket »

L'artificio denominato « Western Raket », fabbricato dalla società La Precisa nel proprio stabilimento di Teano (Caserta), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria IV, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

**(12149)**

### Riconoscimento di giocattolo pirico denominato « Morning Glory »

L'artificio denominato « Morning Glory », fabbricato dalla ditta Jessen & Co. di Amburgo (Repubblica federale tedesca), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria V, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

**(12152)**

### Riconoscimento di giocattoli pirici

Gli artifici denominati « Petardini da ballo », « Candeline magiche », « Fiaccole bengala », « Fiammiferi bengalini », « Tappo con serpente », « Tappo con effetti luminosi », « Tappo fontana », « Fiamma magica », « Tappo luminoso », « Elica nico », « Girelline sole d'argento », « Trottola oro », « Cappellini serpente », « Serpente cobra », « Pioggia argento », « Pioggia oro » e « Bombe da tavola nei vari assortimenti », fabbricati dalla Pyrotechnische Fabriken Hans Moog H. Nicolaus di Wuppertal-Ronsdorf (Repubblica federale tedesca), sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritti nella categoria V, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

**(12151)**

### Riconoscimento di proiettile esplodente

Il manufatto esplodente denominato « proiettile esplodente per pistola o fucile ad aria compressa » che il sig. Ennio Baratella di Livorno intende fabbricare in uno stabilimento autorizzato, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella categoria V, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

**(12154)**

### Riconoscimento di esplosivi da mina denominati « Piesse 1 », in sigla « P E 1 », « Dinamite Pravisani 15 Cava », in sigla « D P 15 C », « Dinamite Pravisani 15 Galleria », in sigla « D P 15 G » e « Dinamite Pravisani 12 », in sigla « D P 12 ».

Gli esplosivi da mina denominati « Piesse 1 », in sigla « P E 1 », « Dinamite Pravisani 15 Cava » in sigla « D P 15 C », « Dinamite Pravisani 15 Galleria » in sigla « D P 15 G » e « Dinamite Pravisani 12 », in sigla « D P 12 » che la società Pravisani esplosivi intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Sequals, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili i primi due soltanto per lavori a cielo aperto e gli altri due anche per lavori in galleria, con esclusione, per tutti, dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritti nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

**(12155)**

### Autorizzazione al comune di Bibbiena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Bibbiena (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.104.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12141)**

### Autorizzazione al comune di Anghiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Anghiari (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.639.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12142)**

### Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1969, il comune di Brindisi viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.312.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(12143)**

### Autorizzazione al comune di Resuttano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1969, il comune di Resuttano (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.185.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12144)

### Autorizzazione al comune di Mascalucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1969, il comune di Mascalucia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.373.568, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12145)

### Autorizzazione al comune di Pontelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Pontelongo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.263.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12146)

### Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, il comune di Perugia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 120.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12147)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

### Corso dei cambi dell'8 gennaio 1970 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA . | 628,70 | 628,85 | 628,94 | 629 — | 628,70 | 628,70 | 628,60 | 629 — | 628,70 | 628,90 |
| $ Can. | 585,90 | 586 — | 585,90 | 586,25 | 585,50 | 583,90 | 585,75 | 586,25 | 585,90 | 585,90 |
| Fr. Sv. . | 145,49 | 145,60 | 145,6850 | 145,665 | 145,45 | 145,60 | 145,50 | 145,665 | 145,59 | 145,65 |
| Kr. D. . | 83,93 | 83,95 | 83,95 | 83,945 | 83,80 | 83,93 | 83,92 | 83,945 | 83,93 | 83,95 |
| Kr. N. . | 87,97 | 88 — | 87,98 | 88,02 | 87,80 | 87,97 | 87,94 | 88,02 | 87,97 | 87,95 |
| Kr. Sv. | 121,72 | 121,75 | 121,75 | 121,78 | 121,65 | 121,72 | 121,70 | 121,78 | 121,72 | 121,75 |
| Fol. . . | 173,15 | 173,15 | 173,25 | 173,185 | 173,10 | 173,15 | 173,14 | 173,185 | 173,15 | 173,20 |
| Fr. B. . | 12,60 | 12,665 | 12,6675 | 12,6625 | 12,64 | 12,66 | 12,66 | 12,6625 | 12,66 | 12,66 |
| Franco francese | 113,21 | 113,21 | 113,28 | 113,235 | 113,15 | 113,31 | 113,20 | 113,235 | 113,21 | 113,20 |
| Lst. | 1509,20 | 1509,50 | 1510 — | 1509,95 | 1508,75 | 1509,20 | 1509 — | 1509,95 | 1509,20 | 1509,60 |
| Dm. occ. | 170,46 | 170,63 | 170,53 | 170,61 | 170,40 | 170,45 | 170,46 | 170,61 | 170,46 | 170,60 |
| Scell. Austr. . | 24.32 | 24.33 | 24.34 | 24.3390 | 24,30 | 24,32 | 24,325 | 24,3390 | 24,32 | 24,32 |
| Escudo Port. | 22,11 | 22,10 | 22,12 | 22,11 | 22,15 | 22,11 | 22,10 | 22,11 | 22,11 | 22,010 |
| Peseta Sp. . | 9 — | 9 — | 9,0150 | 9 — | 9 — | 9 — | 9 — | 9 — | 9 — | 9 — |

### Media dei titoli dell'8 gennaio 1970

Rendita 5 % 1935 . . . 96,025
Redimibile 3,50 % 1934 . . . 98,75
» 3,50 % (Ricostruzione) . . . 83,825
» 5 % (Ricostruzione) . . . 93,375
» 5 % (Riforma fondiaria) . . . 89,95
» 5 % (Città di Trieste) . . . 92,275
» 5 % (Beni Esteri) . . . 88,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . . 95,90
» 5,50 % » » 1968-83 . . . 97,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . . 98,475
» » » 5,50 % 1976 . . . 100,025

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . . . . . 99,30
» » » 5,50 % 1977 . . . . 99,65
» » » 5,50 % 1978 . . . 99,375
» » » 5,50 % 1979 . . . . 99,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) . . 99,525
» 5 % ( » 1° aprile 1973) . . 98,10
» 5 % ( » 1° aprile 1974) . . 97,25
» 5 % ( » 1° aprile 1975) . . 96,65
» 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss 96,075
» 5 % ( » 1° gennaio 1977) . . 95,55
» 5 % ( » 1° aprile 1978) . . 95,65

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi dell'8 gennaio 1970

1 Dollaro USA . . . 629 —
1 Dollaro canadese . . . 586,20
1 Franco svizzero . . . 145,637
1 Corona danese . . . 83,952
1 Corona norvegese . . . 88,01
1 Corona svedese . . . 121,78
1 Fiorino olandese . . . 173,167

1 Franco belga . . . 12,661
1 Franco francese . . . 113,242
1 Lira sterlina . . . 1509,725
1 Marco germanico . . . 170,595
1 Scellino austriaco . . . 24,337
1 Escudo Port. . . . 22,105
1 Peseta Sp. . . . 9,005

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 123 (settore pollame) per il periodo dal 1° maggio 1969 al 31 luglio 1969**

*Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), in lire italiane, validi dal 1° maggio 1969 all'11 maggio 1969*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità imponibile | Prelievo | T.C. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 | | Volatili vivi da cortile: | | | |
| | 01 | A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | per numero | 16,30 | |
| | | B. altri: | | | |
| | 04 | I. galli, galline e polli . . . . . . . . . . . . . . . . . . | per kg | 73,60 | |
| | 07 | II. anatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 97,50 | |
| | 11 | III. oche . . . . . . . . . . | » | 80,80 | |
| | 14 | IV. tacchini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 89,00 | |
| | 17 | V. faraone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 124,60 | |
| 02.02 | | Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati: | | | |
| | | A. volatili interi: | | | |
| | | I. galli, galline e polli (*a*): | | | |
| | 01 | a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % » . . . . . . . . . . | » | 88,60 (*d*) | |
| | 04 | b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % » . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 105,10 (*d*) | |
| | 07 | c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati «polli 65 % » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 113,20 (*d*) | |
| | | II. anatre (*a*): | | | |
| | 11 | a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 114,80 | |
| | 14 | b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % » . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 139,30 (*e*) | |
| | | III. oche (*a*): | | | |
| | 17 | a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % » . . . . . . | » | 115,40 | |
| | 21 | b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % » . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 117,30 | |
| | 24 | IV. tacchini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 127,10 | |
| | 27 | V. faraone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 178,00 | |
| | | B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie): | | | |
| | 31 | I. disossate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 260,10 (*f*) | |
| | | II. non disossate: | | | |
| | | a. metà o quarti: | | | |
| | 34 | 1. di galli, galline e polli . . . . . . . . . . . . . . | » | 113,20 (*g*) | |
| | 37 | 2. di anatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 139,30 (*e*) | |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità imponibile | Prelievo | T.C. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02 (segue) | 41 | 3. di oche | per kg | 117,30 | |
| | 44 | 4. di tacchini | » | 127,10 (h) | |
| | 47 | 5. di faraone | » | 178,00 | |
| | 51 | b. ali intere, anche senza le punte | » | 86,70 | |
| | 54 | c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali | » | 60,00 (i) | |
| | | d. petti e pezzi di petti: | | | |
| | 57 | 1. di oche | » | 193,40 | |
| | 61 | 2. di tacchini | » | 209,80 | |
| | 64 | 3. di altri volatili | » | 173,40 (f) | |
| | | e. cosce e pezzi di cosce: | | | |
| | 67 | 1. di oche | » | 170,00 | |
| | | 2. di tacchini: | | | |
| | 71 | aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi | » | 101,70 | |
| | 74 | bb. altre | » | 184,30 (l) | |
| | 77 | 3. di altri volatili | » | 152,40 (m) | |
| | 81 | f. altre | » | 260,10 | |
| | 84 | C. frattaglie commestibili di volatili | » | 60,00 | |
| 02.03 | | Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia: | | | |
| | 01 | A. fegati grassi di oca o di anatra | » | 923,00 (b) | 5 |
| | 04 | B. altri | » | 153,40 (b) | 14 |
| 02.05-C | 11 | Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato | » | 160,10 | |
| 15.01-B | 07 | Grasso di volatili pressato o fuso | » | 160,10 (b) | 18 |
| 16.02-B-I | | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili: | | | |
| | 14 | a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (c) | » | 333,40 (b) | 19,40 |
| | 17 | b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (c) | » | 200,10 (b) | 19,40 |
| | 21 | c. altre | » | 133,40 (b) | 19,40 |

(a) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.

(c) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Polonia.

(e) Se originarie da Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(f) Si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma.

(g) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(h) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(i) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(l) Si applica un supplemento di prelievo di lire 234,35 per chilogramma.

(m) Si applica un supplemento di prelievo di lire 23,45 per chilogramma.

*Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), in lire italiane, validi dal 12 maggio 1969 al 14 giugno 1969*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità imponibile | Prelievo | T.C. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 | | Volatili vivi da cortile: | | | |
| | 01 | A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini » | per numero | 16,30 | |
| | | B. altri: | | | |
| | 04 | I. galli, galline e polli | per kg | 73,60 | |
| | 07 | II. anatre | » | 97,50 | |
| | 11 | III. oche | » | 80,80 | |
| | 14 | IV. tacchini | » | 89,00 | |
| | 17 | V. faraone | » | 124,60 | |
| 02.02 | | Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati: | | | |
| | | A. volatili interi: | | | |
| | | I. galli, galline e polli (*a*): | | | |
| | 01 | a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % » | » | 88,60 (*d*) | |
| | 04 | b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % » | » | 105,10 (*d*) | |
| | 07 | c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati «polli 65 %» | » | 113,20 (*d*) | |
| | | II. anatre (*a*): | | | |
| | 11 | a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % » | » | 114,80 | |
| | 14 | b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % » | » | 139,30 (*e*) | |
| | | III. oche (*a*): | | | |
| | 17 | a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % » | » | 115,40 | |
| | 21 | b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % » | » | 117,30 | |
| | 24 | IV. tacchini | » | 127,10 | |
| | 27 | V. faraone | » | 178,00 | |
| | | B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie): | | | |
| | 31 | I. disossate | » | 260,10 | |
| | | II. non disossate: | | | |
| | | a. metà o quarti: | | | |
| | 34 | 1. di galli, galline e polli | » | 113,20 (*g*) | |
| | 37 | 2. di anatre | » | 139,30 (*e*) | |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità imponibile | Prelievo | T.C % |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02 (segue) | 41 | 3. di oche | per kg | 117,30 | |
| | 44 | 4. di tacchini | » | 127,10 (*h*) | |
| | 47 | 5. di faraone | » | 178,00 | |
| | 51 | b. ali intere, anche senza le punte | » | 86,70 | |
| | 54 | c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali | » | 60,00 (*i*) | |
| | | d. petti e pezzi di petti: | | | |
| | 57 | 1. di oche | » | 193,40 | |
| | 61 | 2. di tacchini | » | 209,80 | |
| | 64 | 3. di altri volatili | » | 173,40 (*l*) | |
| | | e. cosce e pezzi di cosce: | | | |
| | 67 | 1. di oche | » | 170,00 | |
| | | 2. di tacchini: | | | |
| | 71 | aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi | » | 101,70 | |
| | 74 | bb. altre | » | 184,30 (*m*) | |
| | 77 | 3. di altri volatili | » | 152,40 (*g*) | |
| | 81 | f. altre | » | 260,10 | |
| | 84 | C. frattaglie commestibili di volatili | » | 60,00 | |
| 02.03 | | Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia: | | | |
| | 01 | A. fegati grassi di oca o di anatra | » | 923,00 (*b*) | 5 |
| | 04 | B. altri | » | 153,40 (*b*) | 14 |
| 02.05-C | 11 | Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato | » | 160,10 | |
| 15.01-B | 07 | Grasso di volatili pressato o fuso | » | 160,10 (*b*) | 18 |
| 16.02-B-I | | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili: | | | |
| | 14 | a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (*c*) | » | 333,40 (*b*) | 19,40 |
| | 17 | b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (*c*) | » | 200,10 (*b*) | 19,40 |
| | 21 | c. altre | » | 133,40 (*b*) | 19,40 |

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.

(*c*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Polonia.

(*e*) Se originarie da Danimarca o Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 23,45 per chilogramma.

(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 39,10 per chilogramma.

(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*l*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma.

(*m*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.

*Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), in lire italiane, validi dal 15 giugno 1969 al 13 luglio 1969*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità imponibile | Prelievo | T.C. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 | | Volatili vivi da cortile: | | | |
| | 01 | A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini » | per numero | 16,30 | |
| | | B. altri: | | | |
| | 04 | I. galli, galline e polli | per kg | 73,60 | |
| | 07 | II. anatre | » | 97,50 | |
| | 11 | III. oche | » | 80,80 | |
| | 14 | IV. tacchini | » | 89,00 | |
| | 17 | V. faraone | » | 124,60 | |
| 02.02 | | Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati: | | | |
| | | A. volatili interi: | | | |
| | | I. galli, galline e polli (*a*): | | | |
| | 01 | a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % » | » | 88,60 (*d*) | |
| | 04 | b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % » | » | 105,10 (*d*) | |
| | 07 | c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % » | » | 113,20 (*d*) | |
| | | II. anatre (*a*): | | | |
| | 11 | a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % » | » | 114,80 | |
| | 14 | b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % » | » | 139,30 (*e*) | |
| | | III. oche (*a*): | | | |
| | 17 | a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % » | » | 115,40 | |
| | 21 | b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % » | » | 117,30 | |
| | 24 | IV. tacchini | » | 127,10 (*f*) | |
| | 27 | V. faraone | » | 178,00 | |
| | | B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie): | | | |
| | 31 | I. disossate | » | 260,10 | |
| | | II. non disossate: | | | |
| | | a. metà o quarti: | | | |
| | 34 | 1. di galli, galline e polli | » | 113,20 (*g*) | |
| | 37 | 2. di anatre | » | 139,30 (*e*) | |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità imponibile | Prelievo | T.C. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02 (segue) | 41 | 3. di oche | per kg | 117,30 | |
| | 44 | 4. di tacchini | » | 127,10 (*h*) | |
| | 47 | 5. di faraone | » | 178,00 | |
| | 51 | b. ali intere, anche senza le punte | » | 86,70 | |
| | 54 | c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali | » | 60,00 (*i*) | |
| | | d. petti e pezzi di petti: | | | |
| | 57 | 1. di oche | » | 193,40 | |
| | 61 | 2. di tacchini | » | 209,80 | |
| | 64 | 3. di altri volatili | » | 173,40 (*l*) | |
| | | e. cosce e pezzi di cosce: | | | |
| | 67 | 1. di oche | » | 170,00 | |
| | | 2. di tacchini: | | | |
| | 71 | aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi | » | 101,70 | |
| | 74 | bb. altre | » | 184,30 (*m*) | |
| | 77 | 3. di altri volatili | » | 152,40 (*n*) | |
| | 81 | f. altre | » | 260,10 | |
| | 84 | C. frattaglie commestibili di volatili | » | 60,00 | |
| 02.03 | | Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia: | | | |
| | 01 | A. fegati grassi di oca o di anatra | » | 923,00 (*b*) | 5 |
| | 04 | B. altri | » | 153,40 (*b*) | 14 |
| 02.05-C | 11 | Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato | » | 160,10 | |
| 15.01-B | 07 | Grasso di volatili pressato o fuso | » | 160,10 (*b*) | 18 |
| 16.02-B-I | | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili: | | | |
| | 14 | a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (*c*) | » | 333,40 (*b*) | 19,40 |
| | 17 | b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (*c*) | » | 200,10 (*b*) | 19,40 |
| | 21 | c. altre | » | 133,40 (*b*) | 19,40 |

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.

(*c*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Polonia.

(*e*) Se originarie da Danimarca o Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 23,45 per chilogramma.

(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 39,10 per chilogramma.

(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*l*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma.

(*m*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.

(*n*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

*Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), in lire italiane, validi dal 14 luglio 1969 al 27 luglio 1969*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità imponibile | Prelievo | T.C. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 | | Volatili vivi da cortile: | | | |
| | 01 | A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini » | per numero | 16,30 | |
| | | B. altri: | | | |
| | 04 | I. galli, galline e polli | per kg | 73,60 | |
| | 07 | II. anatre | » | 97,50 | |
| | 11 | III. oche | » | 80,80 | |
| | 14 | IV. tacchini | » | 89,00 | |
| | 17 | V. faraone | » | 124,60 | |
| 02.02 | | Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati: | | | |
| | | A. volatili interi: | | | |
| | | I. galli, galline e polli (*a*): | | | |
| | 01 | a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % » | » | 88,60 (*d*) | |
| | 04 | b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % » | » | 105,10 (*d*) | |
| | 07 | c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati «polli 65 % » | » | 113,20 (*d*) | |
| | | II. anatre (*a*): | | | |
| | 11 | a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % » | » | 114,80 | |
| | 14 | b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % » | » | 139,30 (*e*) | |
| | | III. oche (*a*): | | | |
| | 17 | a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % » | » | 115,40 | |
| | 21 | b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % » | » | 117,30 | |
| | 24 | IV. tacchini | » | 127,10 (*f*) | |
| | 27 | V. faraone | » | 178,00 | |
| | | B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie): | | | |
| | 31 | I. disossate | » | 260,10 | |
| | | II. non disossate: | | | |
| | | a. metà o quarti: | | | |
| | 34 | 1. di galli, galline e polli | » | 113,20 (*g*) | |
| | 37 | 2. di anatre | » | 139,30 (*e*) | |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità imponibile | Prelievo | T.C. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02 (segue) | 41 | 3. di oche | per kg | 117,30 | |
| | 44 | 4. di tacchini | » | 127,10 (*h*) | |
| | 47 | 5. di faraone | » | 178,00 | |
| | 51 | b. ali intere, anche senza le punte | » | 86,70 | |
| | 54 | c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali | » | 60,00 (*i*) | |
| | | d. petti e pezzi di petti: | | | |
| | 57 | 1. di oche | » | 193,40 | |
| | 61 | 2. di tacchini | » | 209,80 | |
| | 64 | 3. di altri volatili | » | 173,40 | |
| | | e. cosce e pezzi di cosce: | | | |
| | 67 | 1. di oche | » | 170,00 | |
| | | 2. di tacchini: | | | |
| | 71 | aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi | » | 101,70 | |
| | 74 | bb. altre | » | 184,30 (*l*) | |
| | 77 | 3. di altri volatili | » | 152,40 (*m*) | |
| | 81 | f. altre | » | 260,10 | |
| | 84 | C. frattaglie commestibili di volatili | » | 60,00 | |
| 02.03 | | Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia: | | | |
| | 01 | A. fegati grassi di oca o di anatra | » | 923,00 (*b*) | 5 |
| | 04 | B. altri | » | 153,40 (*b*) | 14 |
| 02.05-C | 11 | Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato | » | 160,10 | |
| 15.01-B | 07 | Grasso di volatili pressato o fuso | » | 160,10 (*b*) | 18 |
| 16.02-B-I | | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili: | | | |
| | 14 | a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (*c*) | » | 333,40 (*b*) | 19,40 |
| | 17 | b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (*c*) | » | 200,10 (*b*) | 19,40 |
| | 21 | c. altre | » | 133,40 (*b*) | 19,40 |

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.

(*c*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Polonia.

(*e*) Se originarie da Danimarca o Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 23,45 per chilogramma.

(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 39,10 per chilogramma.

(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*l*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 250,00 per chilogramma.

(*m*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

*Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), in lire italiane, validi dal 28 luglio 1969 al 31 luglio 1969*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità imponibile | Prelievo | T.C. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 | | Volatili vivi da cortile: | | | |
| | 01 | A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini » | per numero | 16,30 | |
| | | B. altri: | | | |
| | 04 | I. galli, galline e polli | per kg | 73,60 | |
| | 07 | II. anatre | » | 97,50 | |
| | 11 | III. oche | » | 80,80 | |
| | 14 | IV. tacchini | » | 89,00 | |
| | 17 | V. faraone | » | 124,60 | |
| 02.02 | | Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati: | | | |
| | | A. volatili interi: | | | |
| | | I. galli, galline e polli (*a*): | | | |
| | 01 | a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % » | » | 88,60 (*d*) | |
| | 04 | b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % » | » | 105,10 (*d*) | |
| | 07 | c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati «polli 65 % » | » | 113,20 (*d*) | |
| | | II. anatre (*a*): | | | |
| | 11 | a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % » | » | 114,80 | |
| | 14 | b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % » | » | 139,30 (*e*) | |
| | | III. oche (*a*): | | | |
| | 17 | a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % » | » | 115,40 | |
| | 21 | b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % » | » | 117,30 | |
| | 24 | IV. tacchini | » | 127,10 | |
| | 27 | V. faraone | » | 178,00 (*f*) | |
| | | B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie): | | | |
| | 31 | I. disossate | » | 260,10 | |
| | | II. non disossate: | | | |
| | | a. metà o quarti: | | | |
| | 34 | 1. di galli, galline e polli | » | 113,20 (*g*) | |
| | 37 | 2. di anatre | » | 139,30 (*h*) | |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità imponibile | Prelievo | T.C. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02 (segue) | 41 | 3. di oche | per kg | 117,30 | |
| | 44 | 4. di tacchini | » | 127,10 (*g*) | |
| | 47 | 5. di faraone | » | 178,00 (*f*) | |
| | 51 | b. ali intere, anche senza le punte | » | 86,70 | |
| | 54 | c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali | » | 60,00 (*i*) | |
| | | d. petti e pezzi di petti: | | | |
| | 57 | 1. di oche | » | 193,40 | |
| | 61 | 2. di tacchini | » | 209,80 | |
| | 64 | 3. di altri volatili | » | 173,40 | |
| | | e. cosce e pezzi di cosce: | | | |
| | 67 | 1. di oche | » | 170,00 | |
| | | 2. di tacchini: | | | |
| | 71 | aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi | » | 101,70 | |
| | 74 | bb. altre | » | 184,30 (*l*) | |
| | 77 | 3. di altri volatili | » | 152,40 (*m*) | |
| | 81 | f. altre | » | 260,10 | |
| | 84 | C. frattaglie commestibili di volatili | » | 60,00 | |
| 02.03 | | Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia: | | | |
| | 01 | A. fegati grassi di oca o di anatra | » | 923,00 (*b*) | 5 |
| | 04 | B. altri | » | 153,40 (*b*) | 14 |
| 02.05-C | 11 | Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato | » | 160,10 | |
| 15.01-B | 07 | Grasso di volatili pressato o fuso | » | 160,10 (*b*) | 18 |
| 16.02-B-I | | Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili: | | | |
| | 14 | a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (*c*) | » | 333,40 (*b*) | 19,40 |
| | 17 | b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (*c*) | » | 200,10 (*b*) | 19,40 |
| | 21 | c. altre | » | 133,40 (*b*) | 19,40 |

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.

(*c*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Polonia.

(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 23,45 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Polonia.

(*f*) Se originarie da Ungheria o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 23,45 per chilogramma.

(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*l*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 250,00 per chilogramma.

(*m*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

**(7990)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali, per l'anno 1970

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nello ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore; il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 (norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali); la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonchè il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, modificato con la legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1970;

Decreta:

*Art. 1.*

E' indetta una sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di corti di appello di Ancona, Bari; Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1970.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due; una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo: 25 maggio 1970;
procedura civile e penale: 26 maggio 1970.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di corte di appello entro il 9 aprile 1970 corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato di adempimento della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme integrative e di attuazione del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore);

3) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito, per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato.

I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art. 8.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precedente art. 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 20 novembre 1969

*Il Ministro*: GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1969*
*Registro n. 34 Grazia e giustizia, foglio n. 59*

**(62)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Concorso pubblico, per esami e per titoli, a duecento posti di capo gestione in prova**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del predetto stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, n. P.2.1.1.79403 in data 11 novembre 1969;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 31 del 26 novembre 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a duecento posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti del diploma di istituto di istruzione di secondo grado, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 26 novembre 1969

*Il Ministro*: GASPARI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *dicembre* 1969
*Registro n.* 54 *Uff. Risc. Ferrovie, foglio n.* 101. — SEPE

---

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a duecento posti di capo gestione in prova alle dipendenze della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta — sulla prescritta carta bollata — in conformità al modello allegato *A*, dovrà pervenire alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) 00100 Roma: piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dal citato servizio.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, anche se imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di organi periferici ferroviari, e pertanto le domande che dovessero pervenire ad organi diversi dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale)) non saranno ritenute valide e quindi non verranno prese in considerazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi del titolo di studio di cui al precedente punto 1;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo e numero di codice postale; l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I candidati che intendano sostenere le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese, tedesca), ovvero che — ai sensi del successivo punto 11 — intendano sostenere le prove obbligatorie del concorso in lingua tedesca, sottoponendosi altresì alla prova di conoscenza della lingua italiana, debbono indicarlo nella domanda; sarà tenuto conto anche delle richieste separate, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

*a*) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*c*) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

*d*) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

*e*) ad anni 39:

per i combattenti, o assimilati, decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

*f*) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

*g*) ad anni 55:

per i profughi;

per gli invalidi di guerra, militari e civili, di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482, con le esclusioni di cui all'ultimo comma di tale articolo;

per gli invalidi per servizio statale di cui all'art. 3 della citata legge 482/1968, con le esclusioni previste dall'articolo stesso;

per gli invalidi del lavoro di cui all'art. 4 della citata legge 482/1968;

per gli invalidi civili di cui all'art. 5 della medesima legge 482/1968;

per gli orfani e le vedove di coloro che siano morti per fatto di guerra, o per servizio o sul lavoro, ovvero a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a

pensione di guerra, pensione privilegiata ordinaria o rendita di infortunio; nonchè per i figli e le mogli di coloro che per gli stessi motivi siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro (art. 8 della ripetuta legge 482/1968).

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*), *g*), assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti o a riserva di posti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2; il computo della durata dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare va limitato anche esso alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di capo gestione.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nella apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di capo gestione: statura non inferiore a metri 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche + 4D — 5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri 8 complessivamente ed a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentino inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della comunicazione, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - 00100 - Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame*
*Comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, date e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova scritta ed una orale come dal programma di cui all'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno consentiti, altresì, esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco), come da programma di cui all'allegato *C*, ai quali verranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Detti esami facoltativi si intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà dei punti previsti per ciascuna prova (scritta ed orale).

Per tali esami facoltativi la commissione disporrà complessivamente di punti 0,50 per la prova scritta e punti 0,50 per la prova orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese e tedesco).

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Le prove scritte debbono essere eseguite su carta timbrata e fornita dall'azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per assicurare l'anonimia del concorrente.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di avere consegnato il proprio lavoro, a meno che non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso, dalla dettatura dell'enunciato, almeno la metà del tempo stabilito per la prova.

I candidati non possono tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere.

Durante lo svolgimento delle prove scritte è vietato ai concorrenti di conferire fra loro, di consultare o scambiarsi carte, di avere qualsiasi comunicazione con l'esterno.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette, o che copi in tutto o in parte le prove scritte, viene espulso dalla sede di esame.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, riconsegna i fogli ricevuti all'incaricato della commissione, e in presenza dell'incaricato stesso — il quale avrà cura di controllare la sua identità in base al documento di riconoscimento — scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio da ricoprire col suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento della prova. La prova viene annullata anche se viene a risultare che il candidato abbia copiato in tutto o in parte il proprio lavoro.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame e ciò costituisce notificazione del risultato conseguito.

11. — *Titoli di merito, preferenze, riserve posti - Graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso — ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi — al fine della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni stesse possono essere presentate in copia notarile su carta bollata ovvero in copia meccanica o fotografica purchè autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

*A*) 3 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0075 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino al 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato, non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto; dovranno invece considerarsi utili le votazioni riportate per l'igiene e per la musica, anche se questa ultima voce sia eventualmente abbinata al canto corale;

*B*) 2 punti — al massimo — per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

*a*) punti 0,20 per ogni diploma di laurea;

*b*) punti 0,10 per ogni altro diploma di istituto d'istruzione di 2° grado;

*c*) punti 0,15 per ogni semestre di non demeritevole servizio in posizione di ruolo alle dipendenze delle ferrovie dello Stato o di altra amministrazione dello Stato, in qualifiche del personale di concetto od equiparate, o nei reparti del genio ferrovieri — esercizio linee ferroviarie — in mansioni di dirigente delle stazioni o dei treni;

*d*) punti 0,15 per ognuna delle abilitazioni « complete » conseguite ai servizi di stazione (viaggiatori e bagagli, gestione merci, telegrafo e movimento) a favore dei candidati che si trovino in servizio alle dipendenze dell'Azienda delle ferrovie dello Stato;

*e*) punti 0,10 per ogni quadrimestre di non demeritevole servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Azienda delle ferrovie dello Stato o alle dipendenze di imprese private che gestiscono servizi per conto dell'Azienda delle ferrovie dello Stato;

*f*) punti 0,15 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi ferroviari o di altra amministrazione statale per qualifiche del personale di concetto e assimilabile (non è valutabile l'idoneità quando la medesima abbia dato origine a prestazioni che determinano un maggiore punteggio in applicazione del disposto di cui alla precedente lettera *c*).

I punteggi di cui sopra sono cumulabili tra loro purchè — complessivamente — non si superino i previsti 2 punti.

Inoltre, in applicazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, agli assuntori partecipanti al presente concorso sarà assegnato il seguente particolare punteggio:

punteggio 0,30 per ogni anno di servizio prestato in qualità di assuntore;

punti 0,15 per ognuna delle abilitazioni ai servizi di stazione conseguite (gestioni viaggiatori-bagagli, merci, telegrafo e movimento), non cumulabili con quelli di cui alla precedente lettera *d*).

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e quelli riportati negli esami facoltativi eventualmente sostenuti, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei seguenti criteri di preferenza nell'ordine di elencazione:

*a*) gli insigniti di medaglia al valore militare;

*b*) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

*c*) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

*d*) i mutilati ed invalidi per servizio;

*e*) i mutilati ed invalidi del lavoro;

*f*) gli orfani di guerra;

*g*) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

*h*) gli orfani dei caduti per servizio;

*i*) gli orfani dei caduti sul lavoro;

*l*) i feriti in combattimento;

*m*) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

*n*) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

*o*) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

*p*) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

*q*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

*r*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

*s*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

*t*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

*u*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

*v*) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;

*w*) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda delle ferrovie dello Stato;

*x*) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

*y*) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e successive proroghe, il 2 % dei posti messi a concorso è riservato ai candidati meglio classificati nella graduatoria di merito che abbiano superato l'esame facoltativo di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova, scritta e orale, una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In tal caso, però, essi dovranno dimostrare — per essere ammessi alla prova orale obbligatoria — di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in un tema scritto ed in una conversazione, riportando in ciascuna prova, un punteggio, non inferiore a 0,40 su 0,50. In caso di superamento di tale esame, il punteggio in esso complessivamente riportato si som-

merà a quello conseguito nelle prove obbligatorie e facoltative del concorso; peraltro i candidati che si avvarranno del beneficio in questione non saranno ovviamente ammessi a sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

I candidati stessi concorrono alla riserva di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica 1396/1951.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

12. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio prescritto (vedasi il precedente punto 1);

*b*) certificato penale del casellario giudiziale;

*c*) estratto dell'atto di nascita; nonchè — per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso — i titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età, di cui al punto 3 del presente bando;

*d*) certificato di cittadinanza italiana;

*e*) certificato di godimento dei diritti politici;

*f*) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari, e cioè, ad esclusione di altri, l'estratto dello stato di servizio o duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono (o copia autenticata dei suddetti documenti). Il documento da prodursi deve riflettere la posizione militare del candidato all'atto del ricevimento dell'invito a presentare la documentazione sopra elencata.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 11, taluno dei documenti elencati nel presente punto 12, che non siano quelli di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione del titolo di studio, da produrre sempre nel cennato termine perentorio di 30 giorni, qualora non risulti già acquisito agli atti dell'azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutte le certificazioni, debbono essere redatte, nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimento a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in un unico documento, purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio anagrafico che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta d'identità, non valido per l'immissione in pubblico impiego.

Sono ammesse le copie notarili in carta bollata ovvero le copie meccaniche o fotografiche purchè autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

13. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione — purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo — saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Il personale assunto ha l'obbligo, prima del termine del periodo di prova, di frequentare i corsi di formazione professionale, di sostenere gli esami per l'accertamento dell'idoneità e di conseguire le abilitazioni per la qualifica di capo gestione.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva immissione in servizio di prova.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e delle altre amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova percepiscono uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica di capo gestione, otterranno un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova qualifica di capo gestione in prova. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, o vi rinuncino o non lo completino, saranno restituiti, a tutti gli effetti, alla qualifica di provenienza, previo annullamento della nomina.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato dall'azienda non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'azienda medesima, decadono dall'impiego; i dipendenti ferroviari rimangono nella precedente posizione.

---

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
da redigere su carta bollata

*Alla Direzione generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio Personale (Concorsi)* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate debbono aggiungere anche il cognome del coniuge), nato a . . . . . il . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a 200 posti di capo gestione in prova, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1969, n. 29927.

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive: . . . . . . . . (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero del codice postale) . .

Chiede infine di sostenere le seguenti prove facoltative . . . . . . . (indicare quali) . . . . .

(I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendono sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda salvo quanto disposto dal punto 11 del relativo bando).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . . . (solo per coloro che, avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevamento del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso) . . . . . . in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva etc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare in caso di nomina qualsiasi destinazione, anche se in via subordinata chiede di essere, possibilmente destinato ad una delle seguenti città (specificare in ordine di preferenza tre sedi desiderate): . . . . . . .

Data

Firma . . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove obbligatorie

*Esame scritto*:

Tema su argomento di cultura generale.

*Esame orale*:

1) *Elementi di diritto civile*:

Persone fisiche e persone giuridiche - Capacità - Patria potestà, tutela e curatela - Cittadinanza - Domicilio - Parentela e affinità - Filiazione legittima e illegittima - Affiliazione - Beni mobili e immobili - Demanio pubblico - Modi di acquisto della proprietà - Limitazione al diritto di proprietà - Fonti, oggetto delle obbligazioni - Loro adempimento, inadempimento - Mora - Colpa e dolo - Contratto - Suoi requisiti ed effetti - Nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione - Contratto di trasporto - Mandato - Deposito (nozioni generali) - Prescrizione.

2) *Elementi di diritto pubblico*:

*a*) Organi costituzionali dello Stato italiano, funzioni e prerogative - Le assemblee legislative.

*b*) L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano - Amministrazione governativa centrale: i Ministeri e le altre amministrazioni autonome - Ordinamento dell'Azienda delle ferrovie dello Stato - Regioni - Provincie - Comuni - La giustizia nell'amministrazione: il Consiglio di Stato e la giunta provinciale amministrativa - La Corte dei conti.

3) *Nozioni di statistica*:

Procedimenti aritmetici e grafici - Tecnica dei diagrammi e cartogrammi - Primi elementi di calcolo delle probabilità - I numeri indici e la loro applicazione - Tavole di sopravvivenza e di mortalità - Movimento ferroviario in Italia - Intensità e distribuzione nelle varie regioni.

4) *Geografia*:

Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia - Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Gli altri Stati d'Europa (descrizione generale fisica; antropica di ognuno di essi) - I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

5) *Matematica*:

*A*) Aritmetica: Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali - Potenze - Sistema metrico decimale - Ragguaglio delle misure e delle monete estere non decimali con quelle decimali - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e composto - Regola di interesse semplice e composto e di società - Estrazione della radice quadrata.

*B*) Algebra: Operazioni algebriche - Equazioni e sistemi di equazioni di primo e secondo grado - Logaritmi.

*C*) Geometria: Figure piane e solide - Uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - Misura della superficie delle figure piane - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

ALLEGATO *C*

PROVE FACOLTATIVE

*Lingue estere* (francese, inglese, tedesco)

Le prove consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione nonchè di una conversazione atta a provare la conoscenza delle lingue prescelte.

**(12014)**

---

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

**Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Argenta**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1969, n. 1892, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Argenta;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del detto concorso;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Ferrara, dell'ordine dei medici della provincia di Ferrara, nonchè della giunta municipale di Argenta ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario di Argenta, è costituita come segue:

*Presidente*:

Pellati dott. Nicolò, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Manzella dott. Vittorio, vice prefetto vicario;

Paccagnella prof. Bruno, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Ferrara;

Pansini prof. Raffaele, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Ferrara;

Carola dott. Herbert, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Scuderi dott. Salvatore, ufficiale sanitario di Bondeno.

*Segretario*:

Martino dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede in Ferrara e inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Ferrara e del comune di Argenta.

Ferrara, addì 12 dicembre 1969

*Il medico provinciale*: BONIFACI

**(12081)**

---

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.